AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

419 / 2024 del 01/10/2024

***Oggetto*: ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E L'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO**

AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via Alfredo Campanini, 6 - 20124 Milano | C.F. e P. IVA 11513540960
Tel 02 67129001 | Fax 02 67129002 | Mail protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it

Copia informatica per consultazione

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E L'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che AREU ha il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

PRESO ATTO che l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (ACSS) è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 11 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile; organismo tecnico-scientifico preposto all'attività di promozione dello sviluppo e del consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

TENUTO CONTO dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la DGR n. XI/7013 del 26.09.2022, avente ad oggetto "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR";

CONSIDERATO che AREU e ACSS intendono avviare una cooperazione istituzionale volta promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza, nonché realizzare ulteriori sinergie proficue al raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali;

ATTESO che, per dare attuazione alle attività oggetto dell'accordo quadro, i due Enti

sottoscriveranno accordi attuativi per definire l'oggetto delle singole collaborazioni, attività e progetti, nonché le modalità organizzative per il loro svolgimento, oltre alla definizione degli eventuali oneri economici connessi e la loro ripartizione;

DATO ATTO che dalla presente collaborazione non conseguirà alcun onere finanziario tra le Parti, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli accordi attuativi, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti dei contraenti;

TENUTO CONTO, altresì, che la sottoscrizione dell'accordo quadro non comporta l'obbligo di adesione a successivi accordi attuativi eventualmente proposti da una delle Parti;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l'accordo di collaborazione in parola decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra AREU e ACSS, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, al fine di avviare una cooperazione istituzionale volta promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza, nonché realizzare ulteriori sinergie proficue al raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali;
2. di dare atto che, per dare attuazione alle attività oggetto dell'accordo quadro, i due Enti sottoscriveranno accordi attuativi per definire l'oggetto delle singole collaborazioni, attività e progetti, nonché le modalità organizzative per il loro svolgimento, oltre alla definizione degli eventuali oneri economici connessi e la loro ripartizione;
3. di stabilire che dalla presente collaborazione non conseguirà alcun onere finanziario tra le Parti, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli accordi attuativi, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti dei contraenti;
4. di prendere atto che la sottoscrizione dell'accordo quadro non comporta l'obbligo di adesione a successivi accordi attuativi eventualmente proposti da una delle Parti;
5. di dare atto che l'accordo di collaborazione in parola decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul

portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano - Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (di seguito denominata ACSS), con sede in Milano, Via Pola n. 12, C.F./P.IVA 97743230159, in atto rappresentata dalla Dott.ssa Paola Palmieri, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- la DGR n. XI/7013 del 26.09.2022, avente ad oggetto "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR";
- l'**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e

garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

- l' **Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo** è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 11 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile; organismo tecnico-scientifico preposto all'attività di promozione dello sviluppo e del consolidamento di un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario, a garanzia dell'equità di accesso ai servizi e a tutela del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, affidabilità ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati.

I due Enti intendono collaborare per la definizione di obiettivi comuni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale disciplina la cooperazione istituzionale fra AREU e ACSS, volta a promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza nonché realizzare ulteriori sinergie proficue al raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

ART. 2

Le singole progettualità di interesse delle Parti saranno formalizzate attraverso scambio di idonea corrispondenza tra le stesse. Le iniziative comuni dovranno rispettare i principi generali di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 3

L'attività di cui al precedente art. 1 è realizzata in maniera associata e coordinata, secondo quanto stabilito nel presente accordo.

Le Parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto professionale, progettuale e formativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente atto.

Gli aspetti di dettaglio per la realizzazione di specifiche attività verranno disciplinati con appositi atti tra i due Enti dove verranno indicati i rispettivi Referenti.

Le parti possono, altresì, prestare la collaborazione e la consulenza dei rispettivi professionisti, anche al di fuori dell'orario di servizio, con oneri a carico della Parte richiedente per la realizzazione di particolari progettualità in specifici ambiti di interesse.

L'impiego dei dipendenti di una Parte in attività svolte a favore dell'altra non dà luogo né a un rapporto di lavoro subordinato, né alla risoluzione del rapporto di lavoro dei rispettivi dipendenti, né a un trasferimento o ad una mobilità. Il personale coinvolto nell'esecuzione dell'accordo resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza.

Dal presente Accordo Quadro non conseguirà alcun onere economico per i due Enti; per dare attuazione all'obiettivo individuato all'art. 1, le Direzioni Generali sottoscriveranno accordi attuativi del presente accordo quadro per definire l'oggetto delle singole collaborazioni, attività e progetti, nonché le modalità organizzative per il loro svol-

Copia informatica per consultazione

gimento, oltre alla definizione degli eventuali oneri economici connessi e la loro ripartizione, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti. Gli accordi attuativi individueranno la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze, anche amministrative, e alle risorse disponibili.

ART. 4

La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'obbligo di adesione a successivi accordi attuativi eventualmente proposti da una delle Parti.

ART. 5

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni contraenti.

ART. 6

Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione ha validità fino al 31.12.2026, con esclusione del tacito rinnovo.

Il rinnovo dell'accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dalla Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo quadro con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per ACSS: acss@pec.regione.lombardia.it.

ART. 7

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.

ART. 8

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione dell'accordo quadro e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D.lgs. 196/2003, aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali tratti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

Copia informatica per consultazione

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dall' accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

In sede di esecuzione del presente accordo, l'~~Agenzia~~ AREU e l'~~ASST~~ ACSS potranno disciplinare ulteriormente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, definendo le rispettive responsabilità e verificando la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi per il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

ART. 9

Le parti dichiarano di essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla normativa vigente ed in particolare all'art.7 della legge n. 24/2017 e della copertura INAIL a favore dei propri dipendenti.

ART. 10

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico di Entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Copia informatica per consultazione

ART. 11

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 12

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti ~~Codice Etico Comportamentale~~, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 13

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo (ACSS)

il Direttore Generale p.t. Dott.ssa Paola Palmieri

Copia informatica per consultazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (ACSS)

il Direttore Generale p.t. Dott.ssa Paola Palmieri

Copia informatica per consultazione